



COMUNE DI PAGNO

PROVINCIA DI CUNEO – REGIONE PIEMONTE

Via Roma n.3
12030 Pagno (CN)

p.iva 0174264 004 6
c.fis. 8500255 004 5

telefono e fax 0175.76101
e-mail: info@comune.pagno.cn.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.27

OGGETTO:

REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI PAGNO AI SENSI DELL'ART. 26, COMMA 11, DEL D.LGS. N.175/2016.

L'anno **duemilaventuno** addì **quattordici** del mese di **dicembre** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Straordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. GIUSIANO Nico	SINDACO	Sì
2. ALLEMANDI Alessandro	CONSIGLIERE	Sì
3. PEROTTO Sabina	CONSIGLIERE	Giust.
4. VALLA Marco	CONSIGLIERE	Sì
5. CHIAVASSA Silvio	CONSIGLIERE	Sì
6. ROSSO Fabrizio	CONSIGLIERE	Sì
7. SAGGIORATO Roberto	CONSIGLIERE	Giust.
8. NICOLINO Simone	CONSIGLIERE	Sì
9. COSTA Valerio	CONSIGLIERE	Sì
10. COSTA Andrea	CONSIGLIERE	Sì
11. DELSOGLIO Enrico	CONSIGLIERE	Giust.
	Totale Presenti:	8
	Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **RABINO Dott.ssa Roberta** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti **GIUSIANO Nico** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

D.C.C. n. 27 in data 14.12.2021

OGGETTO: REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI PAGNO AI SENSI DELL'ART. 26, COMMA 11, DEL D.LGS. N.175/2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 12/5/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (*annuale entro il 31 dicembre di ogni anno*) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il **30 settembre 2017** il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26/9/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, cd. Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica";

Tenuto conto che il suddetto piano riguardava la detenzione da parte del Comune di Pagno alla data del 23/09/2016 delle seguenti partecipazioni societarie:

A.C.D.A. S.p.A. (quota 0,02%)

e che sulla base dello stesso si evidenziava quanto segue:

"l'A.C.D.A. S.p.A. (Azienda Cuneese dell'Acqua) provvede alla gestione del servizio idrico integrato. Il servizio idrico integrato costituisce un servizio pubblico locale disciplinato originariamente dalla legge n.36/1994 ed oggi dal D.Lgs. n.152/2006, dalla normativa regionale di dettaglio ed, in parte, dall'art.23 bis del D.L. n. 112/2008; la disciplina speciale della materia prevede l'affidamento mediante gara da parte dell'autorità d'ambito, e consente la sopravvivenza transitoria delle attuali gestioni (comma 8 articolo 23 bis del D.L. n.112/2008 convertito in legge n.133/2008), in attesa dell'attuazione della riforma. La società sopra citata rientra nel novero delle "società che svolgono servizi di interesse generale" e pertanto strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali";

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del

mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Dato atto che alla data del 31.12.2020 il Comune di Pagno detiene la seguente partecipazione societaria:

ACDA S.p.a. (quota 0,02 %) che gestisce il servizio idrico integrato;

per la quale sussistono tutte le condizioni di cui al D.Lgs. n. 175/2016 che consentono il suo mantenimento, sia pure di minoranza e "senza interventi" da parte del Comune di Pagno per le motivazioni surriportate;

Considerato che la presente ricognizione costituisce adempimento obbligatorio e che anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Richiamate le linee guida del dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti, con riferimento ai consorzi costituiti tra Comuni, si specifica quanto segue: i consorzi tra Comuni, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute.

Dato atto che non sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni degli enti comunali in detti consorzi;

Precisato che il Comune di Pagno detiene, al 31.12.2020, la partecipazione nei seguenti consorzi:

SOGGETTO	Classificazione	Misura partecipazione diretta comune	% partecipaz. pubblica	Considerazioni di rilevanza
Consorzio servizi ecologia ambiente	Ente strumentale del comune ai sensi dell'art. 11 ter dlgs 118/2011	0,29 %	100%	Quota partecipazione inferiore al 1%
Consorzio Monviso Solidale	Ente strumentale del comune ai sensi dell'art. 11 ter dlgs 118/2011	0,3 %	100%	Quota partecipazione inferiore al 1%
Istituto storico della resistenza e della società contemporanea in provincia di Cuneo	Ente strumentale del comune ai sensi dell'art. 11 ter dlgs 118/2011	0,144%	100%	Quota partecipazione inferiore al 1%

Dato atto che non consta che questa Amministrazione sia partecipe di altre società che, a tenore delle

predette disposizioni di legge, svolgono attività di natura strumentale soggette ad obbligo di dismissione;

Considerato che la decisione di confermare le partecipazioni in essere non richiede il parere obbligatorio del revisore ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 non comportando razionalizzazione, alienazione, messa in liquidazione, fusione o soppressione delle partecipate;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. **8 – otto** - contrari n. **Zero** e astenuti n. **Zero**, essendo i presenti n. **8 - otto** consiglieri, legalmente resi ed accertati;

DELIBERA

- 1) DI RICHIAMARE la su estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) DI PRENDERE ATTO che le partecipazioni societarie del Comune di Pagno al 31.12.2020 sono quelle sopramenzionate;
- 3) DI DARE ATTO CHE, a seguito della ricognizione in ordine agli eventuali obblighi di dismissione di società strumentali, non vi sono, per le ragioni ed i motivi tutti diffusamente e per esteso indicati in premessa e che qui si intendono richiamati, società interessate dalla dismissione;
- 4) DI NON PROCEDERE, pertanto, all'alienazione di partecipazioni in quanto tutte strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
- 5) DI DARE ATTO CHE la ricognizione effettuata non prevede l'adozione di un nuovo piano di razionalizzazione delle partecipazioni;
- 6) DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
- 7) DI INVIARE copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P.
- 8) DI DARE ATTO che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Successivamente, data l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. **8 - otto** - contrari n. **Zero** e astenuti n. **Zero**, essendo i presenti n. **8 - otto** consiglieri, legalmente resi ed accertati, si dichiara la suestesa deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del d.lgs.267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to: GIUSIANO Nico

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **17 DICEMBRE 2021** al **01 GENNAIO 2022** come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009.

Pagno, li 17 dicembre 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 17 DICEMBRE 2021

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Pagno, li 17 dicembre 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
RABINO Dott.ssa Roberta